



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIV - n. 1-2019
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

27



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XIV – n. 1-2019
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

Fabio Balsamo, Caterina Gagliardi

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione Giurisprudenza e Legislazione civile, presente in questo numero della *Rivista*, si apre con un'interessante sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. 8 maggio 2019, n. 12193) in materia di maternità surrogata, corredata da una nota di commento di Giuseppe Recinto dal titolo *Con la decisione sulla c.d. maternità surrogata le Sezioni unite impongono un primo “stop” al “diritto ad essere genitori”*.

Segue l'ordinanza della Corte di Cassazione del 17 gennaio 2019, n. 1040, in cui viene riconosciuta l'autonoma rilevanza, ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente.

Tutto nell'ottica della legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze probabili dell'intervento medico, per affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.

Altra sentenza, segnalata dalla Sezione, è la sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile) 25 febbraio 2019, n. 5415, in cui si stabilisce che l'attività negoziale “*iure privatorum*”, posta in essere dalla Chiesa cattolica e dagli enti ecclesiastici, è disciplinata dalle norme di relazione, alla cui osservanza la medesima Chiesa e le sue istituzioni sono tenute, al pari degli altri soggetti giuridici, secondo il dettato costituzionale, dalla norma concordataria di cui all'art. 2 della l. n. 121 del 1985. Affinché siano validi ed efficaci i contratti conclusi, è privo di rilievo l'assetto concordatario relativo alla piena autonomia riconosciuta alla Chiesa cattolica con riguardo alla sua organizzazione interna, nella parte in cui affida ai Parroci la titolarità della parrocchia e la gestione ed amministrazione del relativo patrimonio, escludendo ogni ruolo dell'Arcidiocesi, previsto che detta organizzazione riguarda il sistema canonico e non incide, in assenza di normativa specifica, sull'agire privatistico regolato dal codice civile.

La rassegna prosegue evidenziando la sentenza della Corte di Appello di Venezia – 2 aprile 2019, n. 200, la quale accerta che, in caso di licenziamento discriminatorio, il bene tutelato è uno *status*, come la condizione di genitore, l'appartenenza al sindacato, la religione, il sesso, il genere, lo *status* di porta-

tore handicap, ed esso stesso l'elemento fondante il licenziamento. In questo caso, passa in secondo piano e diviene irrilevante l'elemento "intenzionale" dell'autore dell'atto risolutivo del rapporto.

Da ultimo, non per importanza, il decreto del Tribunale di Palermo del 5 marzo 2019, in cui viene riconosciuto lo *status* di rifugiato anche ad un fedele del culto Bahà'i, il quale, esercitando l'obiezione di coscienza all'uso delle armi, si è rifiutato di prestare il servizio militare nel proprio Paese di origine.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite

Sentenza 8 maggio 2019, n. 12193

Maternità surrogata – genitorialità – provvedimento giurisdizionale straniero – efficacia – ordine pubblico

Il riconoscimento della efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità ex art. 12, com. 6, legge n. 40/2004, qualificabile come principio di ordine pubblico in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto della adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici quali l'adozione in casi particolari (art. 44, com. 4, lett. d, L. n. 184/1983).

Fonte: www.neldiritto.it

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile

Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1040

Responsabilità medica – consenso informato – danno – convinzioni religiose

Deve essere riconosciuta l'autonoma rilevanza, ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente, con la precisazione che tale violazione può causare due diversi tipi di danni:

a) un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi al trattamento e di subirne le conseguenze invalidanti;

b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Ciò è a dirsi nell'ottica della legittima pretesa, per il paziente, di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze probabili (ma non anche quelle assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.

Fonte: www.ricercagiuridica.com

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile

Sentenza 25 febbraio 2019, n. 5415

Enti ecclesiastici – Chiesa cattolica – attività negoziale – controlli canonici

L'attività negoziale "iure privatorum" posta in essere dalla Chiesa cattolica e dagli enti ecclesiastici con riferimento a beni di loro proprietà sottoposti al codice civile – ove non diversamente previsto dalle leggi speciali che li riguardano – è disciplinata dalle norme di relazione, alla cui osservanza la medesima Chiesa e le sue istituzioni sono tenute, al pari degli altri soggetti giuridici, poiché da un lato, esse sono inidonee a comprimere la libertà religiosa e le connesse alte finalità tutelate, in ottemperanza al dettato costituzionale, dalla norma concordataria di cui all'art. 2 della l. n. 121 del 1985, e, dall'altro, lo Stato non ha inteso rinunciare alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione. Pertanto, ai fini della validità ed efficacia dei contratti conclusi, è privo di rilievo l'assetto concordatario relativo alla piena autonomia riconosciuta alla Chiesa cattolica con riguardo alla sua organizzazione interna, nella parte in cui affida ai Parroci la titolarità della parrocchia e la gestione ed amministrazione del relativo patrimonio, escludendo ogni ruolo dell'Arcidiocesi, atteso che detta organizzazione riguarda il sistema canonico e non incide, in assenza di normativa specifica, sull'agire privatistico regolato dal codice civile.

Fonte: www.dejure.it

Corte d'Appello di Venezia

Sentenza 2 aprile 2019, n. 200

Licenziamento discriminatorio – libertà religiosa – lesione – onere della prova

In caso di recesso discriminatorio, il bene tutelato è uno status (quali ad esempio: l'appartenenza al sindacato, il credo religioso, il sesso, il genere, ecc.) che, in quanto tale, è elemento fondante il licenziamento: in tal caso passa in secondo piano e diviene irrilevante l'elemento intenzionale che spinge il datore ad irrogare la sanzione espulsiva (c.d. oggettività della situazione protetta).

Tuttavia il carattere oggettivo della tutela non implica un'inversione dell'onere della prova, incombendo sul lavoratore l'onere di dimostrare, quanto meno attraverso presunzioni gravi e rilevanti, la natura discriminatoria del licenziamento.

Nel caso di specie, il ricorrente deduce il carattere discriminatorio del recesso, sul presupposto che l'attività richiesta, nelle due circostanze oggetto di contestazione, consisteva nella movimentazione di pacchi contenenti soltanto bevande alcoliche e, come tale, risultava lesiva della sua dignità religiosa di fedele musulmano.

Fonte: www.lavorosi.it

Tribunale di Palermo

Decreto 5 marzo 2019

Status di rifugiato – Libertà religiosa – obiezione di coscienza – Bahà'i

Deve essere riconosciuto lo status di rifugiato anche ad un fedele del culto Bahà'i, il quale, esercitando l'obiezione di coscienza all'uso delle armi, si è rifiutato di prestare il servizio militare nel conflitto che ha interessato la regione del Donbass in Ucraina.

Fonte: www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it